

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA
Provincia di Padova

Regolamento per la concessione in uso degli immobili comunali.

Approvato con Delibera di C.C. n. 23 del 30.03.2009

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione degli immobili o parti di essi (locali), di proprietà o comunque nella disponibilità del Comune di Noventa Padovana ad Associazioni, Gruppi, Comitati, Patronati sindacali, Gruppi e Partiti politici, Enti pubblici o privati non specificatamente individuati e da cittadini singoli o associati che ne faranno formale richiesta al Comune.

Articolo 2 - Destinazione d'uso e utilizzazione

1) I locali concessi e relativi servizi ad esso connessi, sono utilizzabili esclusivamente per pratiche didattico-ricreative, culturali, sociali, politiche e di associazionismo.

2) L'utilizzazione occasionale o continuativa dei locali per finalità diverse da quelle derivanti dalla normale destinazione d'uso delle stesse può essere consentita previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

3) Nell'ottica di una finalità di incentivazione delle attività di educazione permanente, di attività a scopo sociale ed umanitario nonché di attività ricreative, l'utilizzo dei locali sarà concesso in via prioritaria ai soggetti identificati all'art. 1 che risultino iscritti al Registro comunale delle Associazioni.

4) Qualora i locali fossero disponibili, essi potranno essere concessi in uso occasionale anche a soggetti analoghi provenienti da altri Comuni.

5) L'Amministrazione Comunale può disporre l'utilizzazione diretta dei locali per manifestazioni ed attività da lei stessa promosse.

6) Le istanze per la concessione in uso occasionale o continuativo dei locali dovranno essere presentate : per le concessioni occasionali almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività per cui è stata chiesta, fatti salvi i casi d'urgenza; per le concessioni continuative, 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione dei locali.

7) Le istanze dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente pubblico o privato o dal soggetto designato quale responsabile del Gruppo, Associazione, Comitato che richieda l'utilizzo della struttura. Nel contesto dell'istanza dovranno essere riportati i seguenti elementi informativi:

- tipo di manifestazione e/o attività da realizzare;
- numero, anche approssimativo, dell'utenza coinvolta;

- data e ora (o periodo) fissati per l'utilizzazione della struttura; specificazione del regime di accesso al pubblico (gratuito o a pagamento qualora ricorra tale evenienza);
- dichiarazione di presa visione e di accettazione del disciplinare d'uso.

Articolo 3 - Concessioni d'uso occasionale

1)La concessione d'uso occasionale dei locali soggiace al pagamento di un corrispettivo a titolo di rimborso spese vive di utilizzo (riscaldamento, raffrescamento, luce acqua, pulizie, ecc.). Le tariffe a carico dei fruitori per l'utilizzo dei locali in concessione verranno stabilite dalla Giunta Comunale. Resta inteso che l'apertura e la chiusura dei locali, nonché la predisposizione di eventuali attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività sono totalmente a cura del richiedente come pure il riordino dei locali e la loro pulizia (fatti salvi diversi accordi tra le parti). Resta a carico del Comune la programmazione dell'accensione e dello spegnimento del riscaldamento o del raffrescamento.

Articolo 4 - Concessioni a titolo continuativo

1)I locali potranno essere concessi a titolo continuativo previa sottoscrizione tra il conduttore ed il Comune di Noventa Padovana di apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale o dal Responsabile del Servizio.

Articolo 5 - Concessioni gratuite

1)I locali potranno essere concessi in uso gratuito quando ricorrano i presupposti e le condizioni di attività o manifestazioni organizzate con l'intento di devolvere il relativo incasso per finalità umanitarie, per sovvenzionare ricerche medico-scientifiche o per altre finalità di rilevanza sociale. Ricorrendo a questa condizione l'istanza dovrà esser corredata da documentazione idonea a comprovare l'impegno della devoluzione d'incasso per le finalità sociali, umanitarie o di ricerca medico-scientifica regolate in sede di istanza. L'utilizzo gratuito degli spazi può inoltre essere concesso anche ai soggetti regolarmente iscritti al Registro comunale delle Associazioni, ai Gruppi o Partiti politici locali e nei casi in cui l'Amministrazione conceda il patrocinio all'attività o manifestazione. A carico dei richiedenti e del Comune rimane quanto già definito al precedente art. 3.

Art. 6 - Competenza e procedimento per le concessioni

1)Le concessioni saltuarie e continuative sull'uso degli immobili vengono rilasciate dal Responsabile del settore competente per materia sentita l'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo.

2)Il provvedimento concessorio deve essere emesso: per le concessioni saltuarie almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la manifestazione o attività prevista; per le concessioni continuative, almeno 15 (quindici) giorni prima della presa in carico dei locali.

3)La concessione d'uso, sia essa a titolo gratuito o a titolo oneroso, diventa efficace con la sottoscrizione del disciplinare d'uso, in segno di formale e incondizionata accettazione delle norme in esso contenute

Art. 7 - Responsabilità e danni – norme finali

1)Per l'utilizzo degli immobili l'Amministrazione Comunale provvederà a consegnare le chiavi al soggetto indicato in richiesta; dal momento della consegna delle chiavi il concessionario dell'uso dei locali è responsabile verso il Comune di ogni danno comunque subito alla struttura stessa, ai suoi accessi, adiacenze e pertinenze, nel contesto del rapporto d'uso, salvo il diritto dello stesso a rivalersi su eventuali responsabili.

2)La responsabilità di cui al precedente comma si estende alla responsabilità civile verso terzi, compresi gli spettatori, e matura a seguito di azioni od omissioni dolose o colpose a chicchessia imputabili durante il periodo di vigenza della concessione d'uso stante che il concessionario resta gravato dell'obbligo di vigilanza e della custodia delle persone e delle cose.

3)Per l'individuazione dei soggetti responsabili per conto del concedente, per la responsabilità solidale e per la rifusione dei danni si fa riferimento alle norme del codice civile che regolano la materia.

4)Ogni manifestazione, attività o spettacolo organizzati presso i locali concessi in uso dovranno concludersi tassativamente entro le ore 24,00 del giorno di rilascio.

Art. 8 - Disposizioni finali)

1)In deroga all'art.1 la Giunta Comunale può, con delibera motivata, concedere l'uso della struttura a soggetti diversi. Tale concessione è soggetta alle norme del presente regolamento;

2) Le presenti disposizioni abrogano il precedente regolamento sull'utilizzo degli spazi comunali approvato con delibera del C.C. n. 11 del 12.03.2004.

3)Il presente regolamento ha efficacia con l'esecutività del provvedimento amministrativo d'adozione.

Art.9 (immobili soggetti al presente regolamento)

- 1.Auditorium scuola media G. Santini – di proprietà;
- 2.Edificio di Via Marconi 1 (Centro Anziani) – di proprietà
- 3.Uffici di Via Roma (Pro Loco) – in disponibilità con contratto di locazione;
4. Sale all'interno di Villa Grimani Valmarana – in disponibilità convenzionata;
5. Centro Civico “ A. Brugnolo “ – di proprietà.

Sono espressamente escluse dal presente regolamento le proprietà comunali residenziali per le quali viene applicata la legge sulle locazioni agevolate, le aree scoperte soggette a pagamento TOSAP, le aree verdi, gli argini e le golene.